

Valutazione del rischio di incidente rilevante connessi con la presenza di sostanze pericolose nell'installazione (stabilimento di trattamento rifiuti "Vincenzo Fagioli Srl")

I sottoscritti Dante Fagioli e Renato Fagioli in qualità di legali rappresentanti della società Vincenzo Fagioli SRL, certificata a mezzo di un sistema di gestione integrato (ISO 9001- ISO 14001- ISO 45001) sulla base di quanto richiesto nel verbale della conferenza dei servizi n. 13 del 18/11/2021, fanno presente di aver adottato un sistema di autocontrollo dinamico, a mezzo di un sistema di calcolo, che permette di conoscere in ogni istante il quantitativo di sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1 parte prima dell'Allegato 1 del Dlgs 105/2015 presenti nello stabilimento. Sulla base di tale sistema di calcolo l'azienda decide se accettare o meno i rifiuti presso lo stabilimento al fine di restare sempre sotto ai quantitativi indicati in colonna 2 della parte 1 del D.Lgs. 105/2015 e quindi non rientrare nei parametri di applicabilità del D.lgs. 105/2015.

La certezza di tale controllo è suffragata dal rispetto assoluto delle procedure e delle istruzioni operative che fanno parte del sistema di gestione integrato della Vincenzo Fagioli srl. Infatti prima di ricevere qualsiasi rifiuto (*Vengono effettuati sopralluoghi da parte dei nostri tecnici presso le aziende, vengono eventualmente acquisiti campioni, viene effettuata analisi specifica per ogni tipologia, viene redatta scheda descrittiva da parte del produttore e/o scheda di sicurezza ove previsto che deve evidenziare le eventuali sostanze che potrebbero far ricadere lo stabilimento sotto tale normativa*). L'azienda effettua una programmazione settimanale degli ipotetici conferimenti di rifiuti e pertanto entro il venerdì sera è in grado di stabilire se gli arrivi potenziali per la settimana successiva presentano problematiche relative al rispetto della normativa Seveso. Nel caso che gli arrivi potenziali comportino la presenza di sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1, nei quantitativi indicati in colonna 2 della parte1 del D.Lgs. 105/2015, la ditta procrastinerà l'arrivo di alcuni carichi per evitare che la presenza delle sostanze in questione possano raggiungere i valori della colonna 2 della parte 1 dell'Allegato 1 del D.Lgs 105/2015.

Tale sistema di autocontrollo, al fine di contenere i quantitativi al di sotto della colonna 2 della parte1 del D.Lgs 105/2015, è stato riproposto nella documentazione ripresentata in data 21/09/2021 (vedi allegato 1.1 – Controllo incidenti rilevanti, che resta invariata a livello di metodica) e viene **nuovamente allegato**. **Tale metodo di calcolo è stato tra l'altro validato dal ministero dell'ambiente con la risposta al quesito n. 16 ([Quesito n.16/2018: Gestione flessibile sostanze tramite software](#) in cui si valida in pratica il sistema di calcolo da parte del [Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale \(art. 11 D.lgs. 105/2015\)](#) «Quesiti presentati al Coordinamento riguardanti l'applicazione del D.lgs.105/2015 istituito presso il ministero dell'ambiente».**

Ai fini della verifica della validità di tale organizzazione aziendale, abbiamo incaricato i consulenti Ing. Giorgio Domizi, Ingegnere Nucleare in Macerata e la Dott.ssa Sara Pettinari di verificare la validità di tale metodo di calcolo dinamico in merito alla possibilità di tenere sotto controllo in ogni istante il quantitativo di

sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1 parte prima dell'Allegato 1, presenti nello stabilimento al di sotto dei quantitativi indicati in colonna 2 della parte 1 del D.Lgs. 105/2015. Si allegano le dichiarazioni prodotte dai consulenti circa la validità del sistema adottato dall'azienda ai fini dell'autocontrollo che le permette di restare sempre al di sotto dei valori della colonna 2 della parte 1 dell'Allegato 1 del D.Lgs 105/2015 e quindi di non rientrare nei parametri del Dlgs. 105/2015.

Viene allegata asseverazione congiunta dei consulenti incaricati della validità del sistema di autocontrollo adottato dall'azienda al fine di non rientrare nei parametri del D.lgs. 105/2015.

Fermo, 02/12/2021

I legali rappresentanti

Dante Fagioli

Renato Fagioli